



Casa & Famiglia

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA
PER L'ABITAZIONE E IL PATRIMONIO.

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),

 **ITALIANA**
ASSICURAZIONI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CASA E FAMIGLIA *FULL*

Mod. MULTI57221
Ed. 01/2021

CONTATTI UTILI



	CONTATTO
ASSISTENZA - BLUE ASSISTANCE – 24 ore - 7 giorni su 7	800 042 042
SERVIZIO CLIENTI – BENVENUTI IN ITALIANA – lun - sab 8-20	800 101 313
SERVIZIO ARAGTEL – lun - gio: 9-13 / 14-17; ven: 9 - 13	800 508 008

INTRODUZIONE

Casa & Famiglia contiene garanzie assicurative per far fronte agli eventi che possono compromettere la sicurezza della tua casa e della tua famiglia.

Le garanzie sono raccolte in sezioni all'interno delle quali è possibile effettuare delle scelte di copertura nonché attivare garanzie facoltative.

Sezione Responsabilità civile verso terzi contiene le garanzie che proteggono dalle richieste di risarcimento che potrebbero derivare se tu o la tua famiglia provocate danni ad altri. Sono previste diverse formule di garanzia le cui principali sono: garanzia Capofamiglia, che riguarda la responsabilità civile per fatti verificatisi nell'ambito della vita privata; garanzia Proprietà di fabbricati, che riguarda la responsabilità civile originata dall'essere proprietario di un fabbricato.



Controlla i box di consultazione che troverai all'interno delle condizioni assicurative: ti indicheranno gli aspetti più salienti, le precisazioni utili sul contratto e spiegazioni di temi complessi.

Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l'applicazione della polizza è quindi sempre necessario fare riferimento al testo contrattuale all'origine degli esempi stessi.

INDICE

GLOSSARIO	6
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE.....	16
 1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO	16

INDICE

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI		63
	21 CHE COSA POSSO ASSICURARE	63
	22 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	71
	23 CHE COSA NON È ASSICURATO.....	71
	24 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	73
	25 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	75

LEGENDA



CHE COSA POSSO ASSICURARE

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle differenti coperture presenti in polizza. Ricordati che le garanzie acquistate saranno indicate nella scheda di polizza.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Questo capitolo descrive il funzionamento di alcune garanzie indicando ad esempio l'ambito di copertura ed eventuali limitazioni dello stesso nonché i periodi all'interno del quale alcune garanzie non operano.



CHE COSA NON È ASSICURATO

Qui trovi le informazioni su quali persone o su quali beni non risultano assicurabili e su quali eventi sono esclusi dalla presente polizza.



TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Riepiloga per ogni singola garanzia i limiti di indennizzo, le franchigie ed eventuale regole di abbinamento tra differenti garanzie.



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Fornisce informazioni sulla procedura da intraprendere in caso di evento coperto dalla presente polizza. Indica i contatti a cui fare riferimento nonché la documentazione da consegnare e le tempistiche di accertamento del sinistro nonché di liquidazione dell'indennizzo.



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

In questo capitolo sono riportati gli obblighi e gli adempimenti che derivano al contraente/assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



DURATA DELLA COPERTURA

Qui trovi le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.



DISDETTA E RECESSO

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto.



INFORMAZIONI SUL PREMIO

Qui trovi le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi.



ALTRE INFORMAZIONI

Qui sono riportate tutte le informazioni presenti nella Sezione "Norme comuni a tutte le garanzie" non indicate nei capitoli precedenti.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grigio devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguito. Le definizioni al singolare valgono anche al plurale e viceversa.

ALBERI AD ALTO FUSTO

Alberi caratterizzati da almeno uno dei seguenti requisiti:

- un fusto di altezza pari o superiore a tre metri;
- altezza complessiva dal suolo (compresa la parte ramificata) pari o superiore a otto metri.

ANIMALI DOMESTICI

Tutti gli animali posseduti a scopo di affezione e di utilizzo nell'ambito del proprio tempo libero quali, a titolo esemplificativo:

- cani, gatti, criceti e altri animali normalmente presenti all'interno o nell'ambito di un'abitazione;
- cavalli, capre, conigli e altri animali da stalla o da cortile;
- altri animali, anche esotici, purché posseduti nel rispetto delle norme di Legge.

Non rientrano nella definizione di animali domestici gli animali che l'Assicurato possiede o utilizza nell'ambito di sue attività professionali o comunque retribuite.

ANNO/PERIODO DI COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE

Anno oppure periodo (es. "dal 1960 al 1969") in cui sono stati ultimati i lavori di costruzione del fabbricato. Alla costruzione a nuovo è equiparata la ristrutturazione del fabbricato con integrale rifacimento delle tubazioni degli impianti idrici e di riscaldamento.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'assicurazione e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di assicurazione stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Personal computer, notebook, tablet, smartphone, fax, apparecchiature per la domotica, apparecchiature fonosonoaudiologiche (ad es. impianti stereofonici, riproduttori musicali portatili, televisori, decoder, modem, videocamere e fotocamere, console per videogiochi, lettori dvd o blu-ray), e loro accessori.

ASSICURATO

La persona protetta dall'assicurazione. Resta inteso che:

- il soggetto assicurato può variare a seconda delle Sezioni della polizza;
- l'Assicurato e il Contraente possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE

Il presente contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della polizza.

ASSISTENZA

Le prestazioni di immediato aiuto che la Società si impegna a fornire all'Assicurato nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento previsto in garanzia dall'assicurazione.

ATTI DI TERRORISMO

Atti, caratterizzati dall'uso di violenza, commessi da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

ATTO CONCLUSIVO DI PERIZIA

Documento predisposto dalla Società che recepisce l'esito finale delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le Parti; attesta sia l'ammontare dell'indennizzo computato a termini contrattuali sia il complessivo dell'accertamento tecnico riguardante l'operatività della polizza. Tale documento viene sottoscritto dal perito e dal Contraente (o soggetto da lui designato).

ATTO DI NOMINA

Documento predisposto dalla Società che statuisce la nomina del perito della Società, del perito del Contraente e dell'eventuale terzo perito nei casi in cui le Parti si avvalgano della procedura di cui agli artt. 10.3, 15.3, 20.3 "Procedura per la valutazione del danno".

BED & BREAKFAST

Servizio di alloggio e prima colazione offerto dal Contraente e dal suo nucleo familiare, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

BENI ASSICURATI

Fabbricato e contenuto, anche se di proprietà di terzi.

Gli impianti fotovoltaici e gli impianti solari termici fanno parte dei beni assicurati solo se indicati sulla scheda di polizza. Relativamente alla sola Sezione Furto ed esclusivamente qualora il Contraente abbia scelto che la garanzia sia prestata in forma analitica (descritta all'art. 12.1.C "Forma di assicurazione") si precisa che i preziosi, i valori, le raccolte e collezioni fanno parte dei beni assicurati solo se indicati sulla scheda di polizza.

BENI DEI CLIENTI

L'insieme degli oggetti di uso personale di proprietà o in possesso del cliente del Bed & Breakfast e che il cliente stesso porta all'interno dei locali del fabbricato in cui è prestato il servizio.

BOX AUTO

Locale coperto destinato al parcheggio delle autovetture.

È compreso il box auto separato dall'abitazione assicurata, facente parte di un fabbricato che abbia le caratteristiche costruttive indicate agli artt. 6.4, 11.3, 16.2, 21.10, 36.5 "Caratteristiche del fabbricato", purché destinato esclusivamente ad uso del Contraente o del suo nucleo familiare.

CARTELLA CLINICA

Documento ufficiale ed atto pubblico redatto durante il ricovero, contenente le generalità dell'Assicurato, l'anamnesi patologica prossima e remota, il percorso diagnostico/terapeutico effettuato, gli esami e il diario clinico nonché la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.).

CASSAFORTE

Qualsiasi contenitore definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di BLUE ASSISTANCE S.p.A., società di servizi facente parte del Reale Group. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza; fornisce inoltre al Contraente indicazioni riguardanti l'attivazione del servizio di monitoraggio frodi creditizie fornito dalla società specializzata nei sistemi di informazioni creditizie.

CONTENUTO

Arredamento in genere per l'abitazione e per l'eventuale studio professionale o ufficio costituente un tutt'uno con l'abitazione nonché quanto serve per uso domestico, personale o per l'eventuale studio o ufficio predetto, anche se riposto in pertinenze del fabbricato stesso non comunicanti con i locali di abitazione. È compreso il contenuto (come da definizione) del box auto. Sono compresi i ciclomotori a due ruote (escluso qualsiasi altro veicolo a motore e le imbarcazioni), gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche se a motore. Sono inoltre compresi, sempreché sul Fabbricato non sia prestata, con la presente polizza, la garanzia di cui alla Sezione Incendio e complementari, gli impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione considerati immobili per natura o destinazione.

Se l'Assicurato è locatario, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione.

Fanno normalmente parte del contenuto i preziosi, i valori, le raccolte e le collezioni.

Limitatamente alla Sezione Furto, qualora il Contraente abbia scelto che la garanzia sia prestata in forma analitica (con relativa indicazione sulla scheda di polizza) non rientrano nella definizione di contenuto i preziosi, i valori, le raccolte e le collezioni, che sono invece assicurabili con voci e somme assicurate specifiche.

In ogni caso non rientrano nella definizione di contenuto gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici, i beni dei clienti.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione sottoscrivendo la polizza. Il Contraente e l'Assicurato possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

COSE

Gli oggetti materiali, mobili e immobili, e gli animali.

DANNI INDIRECTI

Danni derivanti all'Assicurato:

- dall'impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i beni assicurati colpiti da un sinistro;
- dall'esborso di spese impreviste in conseguenza di un sinistro.

DAY HOSPITAL / DAY SURGERY

Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (day hospital) o prestazioni chirurgiche (day surgery) eseguite da medici chirurghi specialisti con redazione di cartella clinica.

DIMORA ABITUALE

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari dimorano in modo continuativo.

DIMORA SALTUARIA

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari non dimorano abitualmente.

ESPLOSIONE

Improvviso e violento rilascio di energia termica e meccanica dovuta a reazione chimica con produzione di gas ad altissima temperatura e pressione.

ESTORSIONE

Sottrazione di beni, preziosi e valori, mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato e i suoi familiari sia verso altre persone per costringere l'Assicurato e i suoi familiari a consegnare beni, preziosi e valori.

FABBRICATO

Fabbricato indica un intero edificio o una porzione di esso secondo quanto riportato sulla scheda di polizza.

Il fabbricato comprende (per l'intero o in base ai millesimi ad esso ricollegabili) le sue pertinenze (quali cantine, tettoie, box auto, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine ad uso privato, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici ed edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti), gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende (purché rigidamente fissate al fabbricato ed escluse le tende scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radio telericeventi e satellitari (purché fissate al fabbricato), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico).

Non rientrano nella definizione di fabbricato l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FISSI E INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione. Sono compresi manufatti quali grondaie e pluviali stabilmente ancorati al fabbricato.

FRANCHIGIA

Parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa sull'ammontare del danno, che rimane a carico dell'Assicurato.



Esempio di applicazione della franchigia

- Franchigia = € 100
- Danno = € 750
- Danno indennizzato all'Assicurato = € 650

FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON DESTREZZA

Furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.

Tale particolare abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano sia su cose che siano indosso all'Assicurato, sia su cose a portata di mano, eludendo la sua attenzione.

FURTO DI IDENTITÀ

Sottrazione ed utilizzo illecito di dati personali del Contraente (quali, ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, riferimenti del conto corrente bancario o postale, riferimenti di bancomat o carte di credito) finalizzato all'acquisizione di beni o servizi contro la sua volontà (mediante, ad esempio, richiesta di finanziamenti, apertura di conti correnti, accensione di mutui).

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia.

IMPIANTO SOLARE TERMICO

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del fabbricato.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi o eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni assicurati al di fuori di appropriato focolare.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INVERTER

Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.

LASTRE

Lastre in cristallo, specchio, vetro, plexiglas. Non rientrano nella definizione di lastre gli schermi di telefoni, cellulari, palmari, smartphone, tablet, personal computer.

LIMITE DI INDENNIZZO / RISARCIMENTO

Importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro. Se precisato, nell'ambito di alcune Sezioni della polizza e/o con riferimento ad alcune garanzie, il limite si intende per sinistro e per annualità assicurativa.



Esempio di applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo/risarcimento

Limite di indennizzo/risarcimento = € 1.500 insieme a scoperto = 10% con il minimo di € 100;

- danno 1 = € 750; danno indennizzato = € 650 (750 – scoperto minimo di € 100 = € 650) poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 100; non opera il limite di indennizzo/risarcimento
- danno 2 = € 1.600; danno indennizzato all'Assicurato = € 1.440 (1.600 – 10% = € 1.440) poiché prevale lo scoperto in percentuale rispetto al minimo di € 100; non opera il limite di indennizzo/risarcimento
- danno 3 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 1.500 poiché opera dapprima lo scoperto del 10% (2.500 – 10% = € 2.250) e successivamente il limite di indennizzo/risarcimento (€ 1.500).

MALATTIA

Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell'Assicurato non dipendente da infortunio.

MALFORMAZIONI – DIFETTI FISICI

Alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia clinicamente diagnosticata prima della stipulazione della polizza.

MASSIMALE

Somma complessiva massima fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia, indicata sulla scheda di polizza.

NUCLEO FAMILIARE

I familiari (incluso il convivente more uxorio) del Contraente che risultino, al momento del sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.

Per la Sezione Autosufficienza: coniuge, convivente more uxorio e figli conviventi con il Contraente, come risultante da certificato anagrafico di stato di famiglia.

OCCLUSIONI

La chiusura o la riduzione del volume interno della condotta determinate da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.

PARTI

Il Contraente e la Società.

PERDITE PECUNIARIE

Il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a cose.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta alla Società a titolo di corrispettivo per l'assicurazione.

PREZIOSI

Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli. Non rientrano nella definizione di preziosi gli orologi da polso o da tasca.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni assicurati, risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale, che trova invece applicazione nella forma di assicurazione a valore intero.



Esempio di applicazione della garanzia in presenza della Forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto

Somma assicurata per il contenuto dell'abitazione = € 20.000

Valore effettivo del contenuto dell'abitazione stimato in fase di liquidazione del danno = € 40.000

Danno subito dal contenuto = € 25.000

Danno indennizzato all'Assicurato = € 20.000 (pari alla Somma assicurata)

Con la Forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto, che non prevede la Regola Proporzionale, è possibile decidere liberamente la somma assicurata; l'indennizzo non potrà però superarla anche se il danno risultasse maggiore.

RAPINA

Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle garanzie a Valore intero, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni assicurati deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni assicurati stessi.

Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo è proporzionalmente ridotto.



Esempio di applicazione della regola proporzionale

- Somma assicurata per il fabbricato (indicata sulla scheda di polizza) = € 200.000
 - Valore effettivo del fabbricato stimato in fase di liquidazione del danno = € 250.000
 - Danno subito dal fabbricato = € 10.000
 - Danno indennizzato all'Assicurato = € 9.600 riducendo l'indennizzo in proporzione al rapporto fra la somma assicurata aumentata del 20% ($€ 200.000 + 20\% = 240.000$) e il valore effettivo del fabbricato (€ 250.000)
- Vedere anche gli artt. 10.7 e 15.7 "Assicurazione parziale - deroga alla regola proporzionale"

RESIDENZA

Luogo in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano in cui l'Assicurato ha stabilito la dimora abituale.

RICOVERO

Permanenza in struttura sanitaria con pernottamento o in day hospital/day surgery.

SCHEDE DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione dell'assicurazione, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti (Mod. MULTI57220).

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO

La parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.



Esempio di applicazione dello scoperto

Scoperto = 10% con il minimo di € 200;

- danno 1 = € 750; danno indennizzato all'Assicurato = € 550 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 200
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 2.250 poiché rimane a carico dell'Assicurato il 10% del danno (€ 250)

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.

Non rientra nella definizione di scoppio la rottura dovuta a gelo.

SERRAMENTI

Manufatti in legno, lega metallica, plastica rigida e vetro stratificato di sicurezza, destinati alla protezione fisica delle aperture esistenti nel fabbricato (porte, finestre, porte-finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande).

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Per la Sezione Tutela Legale il verificarsi di una controversia e/o di un giudizio penale per i quali è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ

Italiana Assicurazioni S.p.A.

SOMMA ASSICURATA

Valore indicato sulla scheda di polizza, in base al quale è stipulata l'assicurazione.

SPESE DI GIUSTIZIA

Spese del processo o processuali che:

- in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- in un giudizio civile sono pagate dalle Parti per lo svolgimento degli atti processuali e che, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

STRUTTURA SANITARIA

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital/day surgery, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera.

Poliambulatorio medico, centro diagnostico autorizzato.

Non rientrano nella definizione di strutture sanitarie gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche ed estetiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.

SUPERFICIE IN MQ

La superficie complessiva del fabbricato, espressa in metri quadri, comprensiva di balconi e terrazzi coperti, mansarde, garage.

TIPO DI FABBRICATO

Il tipo di fabbricato è così classificabile:

- Villa o abitazione monofamiliare: il fabbricato non ha muri in comune con altre abitazioni;
- Villa plurifamiliare: il fabbricato è una villa con dei muri in comune con altre abitazioni oppure una villa a schiera, anche priva di muri in comune, ma con un'area comune recintata e un accesso comune dall'esterno;
- Condominio o abitazione plurifamiliare in centro storico: il fabbricato fa parte di un condominio (o comunque di un edificio con più appartamenti) situato entro il centro storico della città;
- Condominio o abitazione plurifamiliare non in centro storico: il fabbricato fa parte di un condominio (o comunque di un edificio con più appartamenti) situato all'esterno del centro storico della città.

TRUFFA TRA LE MURA DOMESTICHE

Sottrazione di denaro dell'Assicurato mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso fraudolento all'abitazione assicurata.

Non sono comunque considerati truffa tra le mura domestiche gli eventi:

- che non comportino una sottrazione di denaro contante contestuale all'esecuzione dell'artificio o del raggio;
- che comportino da parte dell'Assicurato l'acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali.

VALORE A NUOVO

Per il fabbricato, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area (su cui insiste il fabbricato) e gli oneri fiscali se detraibili.

Per il contenuto, i beni dei clienti e le lastre: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO

Per il fabbricato, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area (su cui insiste il fabbricato) nonché gli oneri fiscali se detraibili.

Per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE COMMERCIALE

Il valore, in comune commercio, del bene danneggiato o sottratto, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati secondo quanto previsto agli artt. 7.1.B, 12.1.B "Forma di assicurazione – valore dei beni assicurati"; tale forma è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.



Esempio di applicazione della garanzia in presenza della Forma di assicurazione a Valore Intero

Somma assicurata per il contenuto dell'abitazione = A) € 40.000; B) € 20.000

Valore effettivo del contenuto dell'abitazione stimato in fase di liquidazione del danno = € 40.000

Danno subito dal contenuto = € 10.000

Danno indennizzato all'Assicurato:

- caso A) = € 10.000. L'indennizzo non subisce riduzione in quanto la somma assicurata è pari al valore effettivo del contenuto. Non si applica quindi la Regola proporzionale.
- caso B) = € 6.000. L'indennizzo si riduce in proporzione al rapporto fra la somma assicurata aumentata del 20% (€ 20.000 + 20% = 24.000) e il valore effettivo del contenuto (€ 25.000)

Esempio di applicazione della garanzia confrontando le Forme di assicurazione a Primo Rischio Assoluto / Valore intero

Somma assicurata per il contenuto dell'abitazione = € 20.000

Valore effettivo del contenuto dell'abitazione stimato in fase di liquidazione del danno = € 40.000

Danno subito dal contenuto = € 10.000

Danno indennizzato all'Assicurato:

- = € 10.000 se si è scelto di assicurare il contenuto con la forma "Primo rischio assoluto"
- = € 6.000 se si è scelto di assicurare il contenuto con la forma "Valore Intero"

Con la Forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto, che non prevede la Regola Proporzionale, è possibile decidere liberamente la somma assicurata.

Scegliendo la Forma di assicurazione a Valore Intero è invece necessario che la somma assicurata corrisponda sempre al valore effettivo dei beni assicurati per non incorrere nella riduzione proporzionale dell'indennizzo (vedere anche l'esempio di applicazione nella definizione di regola proporzionale).

A parità di somma assicurata il costo della forma a "Primo rischio assoluto" è superiore a quello della forma a "Valore intero".

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui valori.

VALORI

Denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali e qualsiasi altro documento o carta che rappresenti un valore.

VERBALE DI PERIZIA

Documento predisposto dalla Società per la definizione degli indennizzi, sia amichevoli che conservativi, liquidati nei casi in cui la Società od il Contraente si avvalgano della procedura di cui agli artt. 10.3, 15.3, 20.3 "Procedura per la valutazione del danno".

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Le garanzie di cui agli artt. 21.2 "Garanzia Capofamiglia", 21.3 "Garanzia Conduzione dell'abitazione", 21.4 "Garanzia Vita Privata" sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza.

Le garanzie di cui agli artt.:

- 21.5 "Proprietà di fabbricati",
- 21.6 "R.C. locatore di mobili e arredamento",
- 21.7 "R.C. del Bed & Breakfast",
- 21.8 "Conduzione del locatario",

sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza e solo in relazione alle ubicazioni per le quali sono state richiamate.

In caso di sinistro verranno applicati franchigie e limiti di risarcimento indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato in polizza.



21. CHE COSA POSSO ASSICURARE

ART. 21.1 RISCHIO ASSICURATO

La Società, nei limiti del massimale e nei termini delle garanzie di seguito descritte, tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto.

Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini della presente Sezione.

ART. 21.2 GARANZIA CAPOFAMIGLIA

(Questa garanzia è alternativa a Garanzia Conduzione dell'abitazione e a Garanzia Vita privata)

La garanzia è prestata, nei termini di cui all'art. 21.1 "Rischio assicurato", per la responsabilità civile dell'Assicurato per i fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata e di relazione.

La garanzia comprende – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni:

- A. derivanti dalla conduzione dei locali, e relative pertinenze, in cui l'Assicurato dimora abitualmente o saltuariamente nonché dall'uso o dalla proprietà degli apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell'arredamento;
- B. derivanti dall'esecuzione:
 - di lavori di ordinaria manutenzione,
 - di lavori di straordinaria manutenzione, esclusivamente quando l'Assicurato ne sia il committente,

dei locali, e relative pertinenze, adibiti ad abitazione dell'Assicurato purché, al momento del sinistro, essi non risultino locati a terzi o comunque abitati, a qualsiasi titolo, da terzi;

C. derivanti da fatto del personale addetto, per conto dell'Assicurato, alla manutenzione di parchi, giardini, alberi e aree verdi di pertinenza del fabbricato. Sono esclusi i danni provocati in seguito ad abbattimento di alberi ad alto fusto;

D. derivanti da fatto di figli minorenni o incapaci per legge. Inoltre:

1. qualora il figlio minorenne o incapace del Contraente e/o del suo nucleo familiare sia temporaneamente affidato a titolo gratuito ad una persona diversa dai soggetti sopraindicati, la garanzia comprende la responsabilità civile di tale persona limitatamente:
 - a fatti relativi alla custodia del figlio minorenne o incapace per legge;
 - al periodo dell'affidamento;
2. la garanzia comprende i danni provocati a terzi a seguito di messa in circolazione, a insaputa dell'Assicurato, di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'assicurato o di terzi esclusivamente da parte dei figli, minorenni o incapaci per legge, del Contraente e/o del suo nucleo familiare.

La garanzia opera:

- a. esclusivamente per richieste di risarcimento che eccedano i massimali previsti dalla polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione e dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nonché per la rivalsa esperita dal Fondo stesso o dalla società di assicurazione che emette la polizza di cui sopra;
- b. in caso di inesistenza della polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione, solo nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà dell'Assicurato;
- c. per i danni al veicolo a motore o natante, di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione.

La garanzia di cui al presente punto D.2 è subordinata, limitatamente ai veicoli a motore o natanti di proprietà dell'Assicurato, all'esistenza di polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione in regola con il pagamento del premio assicurativo;

3. la Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni:
 - derivanti dalla violazione della normativa sulla Privacy,
 - di immagine,
 - alla vita di relazione,
 - alla reputazione,

involontariamente cagionati a terzi da fatto di figli minorenni o incapaci per legge del Contraente e/o del suo nucleo familiare e derivanti da pubblicazione su social network, o comunque con l'utilizzo di internet, di immagini fotografiche e filmati di soggetti terzi senza disporre di consenso conforme alla normativa sulla privacy.

Relativamente alle sole perdite pecuniarie, la garanzia opera:

- con il limite di risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa di euro 2.500 e con l'applicazione di una franchigia di euro 500;
- per le richieste di risarcimento presentate davanti ai tribunali della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia del presente punto D non opera qualora il Contraente abbia dichiarato in polizza la volontà di non assicurare la responsabilità civile derivante agli Assicurati da fatto di figli minorenni o incapaci per legge;

E. derivanti dalla pratica di sport in qualità di dilettante;

F. derivanti dall'esercizio di attività ricreative, di volontariato e altre attività non retribuite, esclusa comunque qualsiasi attività che comporti mansioni di tipo organizzativo;

G. derivanti dalla proprietà e/o custodia e/o uso di animali domestici.

Qualora l'animale domestico di proprietà del Contraente e/o del suo nucleo familiare sia temporaneamente affidato a titolo gratuito ad una persona diversa dai soggetti sopraindicati, la garanzia comprende la responsabilità civile di tale persona limitatamente:

- a fatti relativi al possesso e alla custodia dell'animale domestico;
- al periodo dell'affidamento.

Sono esclusi i danni provocati da cani a "rischio potenziale elevato" iscritti nel registro tenuto dai Servizi veterinari ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del 03 marzo 2009 emanata dal Ministero della Salute; tuttavia, qualora tale iscrizione intervenga durante la validità dell'assicurazione, la garanzia opera comunque sino alla prima scadenza anniversaria di polizza successiva all'iscrizione.

Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 50 limitatamente ai danni a cose provocati da cani. Tale franchigia non si applica qualora l'Assicurato dimostri che il cane è iscritto all'anagrafe canina.

La garanzia del presente punto G non opera qualora il Contraente abbia dichiarato in polizza la volontà di non assicurare la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso di animali domestici;

H. subiti, limitatamente al caso di morte o di lesioni personali, dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere (escluso il personale addetto alla manutenzione di parchi, giardini, alberi e aree verdi) durante l'espletamento delle mansioni svolte a favore

- del Contraente e/o del suo nucleo familiare,
- dei minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento, comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per rivalsa dell'INAIL e ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 per le rivalse dell'INPS;

I. derivanti dalla proprietà e uso di:

- biciclette (e simili);
- biciclette a pedalata assistita purché conformi a quanto indicato all'art. 50 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada";
- carrozzine elettriche per uso di invalidi purché non rientranti nella definizione di veicolo in base a quanto indicato all'art. 46 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada";
- barche senza motore, surf, windsurf, kitesurf e simili;
- giocattoli anche a motore;

L. derivanti dalla proprietà e uso legittimo di armi;

M. derivanti da inquinamento ambientale, con il limite di risarcimento di euro 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa;

N. provocati dall'Assicurato in qualità di trasportato su autoveicolo, esclusi i danni al veicolo, al guidatore e ai trasportati;

O. derivanti dalla proprietà e uso, esclusivamente in aree private, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;

P. causati da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute:

1. a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia nei locali di villeggiatura non di sua proprietà (compresi i danni subiti dai locali stessi); ai fini della presente garanzia per locali di villeggiatura si intendono quelli occupati temporaneamente per motivi non legati ad attività professionali o comunque retribuite;
2. a locali di terzi nei quali siano ricoverati i seguenti beni di proprietà dell'Assicurato: ciclomotori, motocicli, barche, tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;
3. a cose di terzi diverse da quelle indicate ai punti 1. e 2. che precedono; la garanzia opera con il limite di risarcimento per sinistro pari al 30% del massimale.

ART. 21.3 GARANZIA CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE

(Questa garanzia è alternativa a Garanzia Capofamiglia e a Garanzia Vita privata)

La garanzia è prestata, nei termini di cui all'art. 21.1 "Rischio assicurato", per la responsabilità civile dell'Assicurato per i fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata e di relazione.

La garanzia è prestata esclusivamente per la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni:

A. derivanti dalla conduzione dei locali, e relative pertinenze, in cui l'Assicurato dimora abitualmente o saltuariamente nonché dall'uso o dalla proprietà degli apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell'arredamento;

B. derivanti dall'esecuzione:

- di lavori di ordinaria manutenzione,
- di lavori di straordinaria manutenzione, esclusivamente quando l'Assicurato ne sia il committente, dei locali, e relative pertinenze, adibiti ad abitazione dell'Assicurato purché, al momento del sinistro, essi non risultino locati a terzi o comunque abitati, a qualsiasi titolo, da terzi;

C. derivanti da inquinamento ambientale, con il limite di risarcimento di euro 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa;

D. derivanti dalle attività indicate ai precedenti punti A e B e causati da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute:

1. a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia nei locali di villeggiatura non di sua proprietà (compresi i danni subiti dai locali stessi); ai fini della presente garanzia per locali di villeggiatura si intendono quelli occupati temporaneamente per motivi non legati ad attività professionali o comunque retribuite;
2. a locali di terzi nei quali siano ricoverati i seguenti beni di proprietà dell'Assicurato: ciclomotori, motocicli, barche, tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;
3. a cose di terzi diverse da quelle indicate ai punti D.1 e D.2 che precedono; la garanzia opera con il limite di risarcimento per sinistro pari al 30% del massimale.

ART. 21.4 GARANZIA VITA PRIVATA

(Questa garanzia è alternativa a Garanzia Capofamiglia e a Garanzia Conduzione dell'abitazione)

La garanzia è prestata, nei termini di cui all'art. 21.1 "Rischio assicurato", per la responsabilità civile dell'Assicurato per i fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata e di relazione.

La garanzia comprende – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni:

A. derivanti da fatto di figli minorenni o incapaci per legge. Inoltre:

1. qualora il figlio minorenne o incapace del Contraente e/o del suo nucleo familiare sia temporaneamente affidato a titolo gratuito ad una persona diversa dai soggetti sopraindicati, la garanzia comprende la responsabilità civile di tale persona limitatamente:
 - a fatti relativi alla custodia del figlio minorenne o incapace per legge;
 - al periodo dell'affidamento;
2. la garanzia comprende i danni provocati a terzi a seguito di messa in circolazione, a insaputa dell'Assicurato, di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'Assicurato o di terzi esclusivamente da parte dei figli, minorenni o incapaci per legge, del Contraente e/o del suo nucleo familiare.

La garanzia opera:

- a. esclusivamente per richieste di risarcimento che eccedano i massimali previsti dalla polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione e dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nonché per la rivalsa esperita dal Fondo stesso o dalla società di assicurazione che emette la polizza di cui sopra;
- b. in caso di inesistenza della polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione, solo nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà dell'Assicurato;
- c. per i danni al veicolo a motore o natante, di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione.

La garanzia di cui al presente punto A.2. è subordinata, limitatamente ai veicoli a motore o natanti di proprietà dell'Assicurato, all'esistenza di polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione in regola con il pagamento del premio;

3. la Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni:
 - derivanti dalla violazione della normativa sulla Privacy,
 - di immagine,
 - alla vita di relazione,
 - alla reputazione,

involontariamente cagionati a terzi da fatto di figli minorenni o incapaci per legge del Contraente e/o del suo nucleo familiare e derivanti da pubblicazione su social network, o comunque con l'utilizzo di internet, di immagini fotografiche e filmati di soggetti terzi senza disporre di consenso conforme alla normativa sulla privacy.

La garanzia opera:

- con il limite di risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa di euro 2.500 e con l'applicazione di una franchigia di euro 500;
- per le richieste di risarcimento presentate davanti ai tribunali della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia del presente punto A non opera qualora il Contraente abbia dichiarato in polizza la volontà di non assicurare la responsabilità civile derivante agli Assicurati da fatto di figli minorenni o incapaci per legge;

B. derivanti dalla pratica di sport in qualità di dilettante;

C. derivanti dall'esercizio di attività ricreative, di volontariato e altre attività non retribuite, esclusa comunque qualsiasi attività che comporti mansioni di tipo organizzativo;

D. derivanti dalla proprietà e/o custodia e/o uso di animali domestici.

Qualora l'animale domestico di proprietà del Contraente e/o del suo nucleo familiare sia temporaneamente affidato a titolo gratuito ad una persona diversa dai soggetti sopraindicati, la garanzia comprende la responsabilità civile di tale persona limitatamente:

- a fatti relativi al possesso e alla custodia dell'animale domestico;
- al periodo dell'affidamento.

Sono esclusi i danni provocati da cani a "rischio potenziale elevato" iscritti nel registro tenuto dai Servizi veterinari ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del 03 marzo 2009 emanata dal Ministero della Salute; tuttavia, qualora tale iscrizione intervenga durante la validità dell'assicurazione, la garanzia opera comunque sino alla prima scadenza anniversaria di polizza successiva all'iscrizione.

Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 50 limitatamente ai danni a cose provocati da cani. Tale franchigia non si applica qualora l'Assicurato dimostri che il cane è iscritto all'anagrafe canina.

La garanzia del presente punto D non opera qualora il Contraente abbia dichiarato in polizza la volontà di non assicurare la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso di animali domestici;

E. subiti, limitatamente al caso di morte o di lesioni personali, dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere (escluso il personale addetto alla manutenzione di parchi, giardini, alberi e aree verdi) durante l'espletamento delle mansioni svolte a favore

- del Contraente e/o del suo nucleo familiare,
- dei minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento,

comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per rivalsa dell'INAIL e ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 per le rivalse dell'INPS;

F. derivanti dalla proprietà e uso di:

- biciclette (e simili);
- biciclette a pedalata assistita purché conformi a quanto indicato all'art. 50 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada";
- carrozzine elettriche per uso di invalidi purché non rientranti nella definizione di veicolo in base a quanto indicato all'art. 46 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada";
- barche senza motore, surf, windsurf, kitesurf e simili;
- giocattoli anche a motore;

G. derivanti dalla proprietà e uso legittimo di armi;

H. provocati dall'Assicurato in qualità di trasportato su autoveicolo, esclusi i danni al veicolo, al guidatore e ai trasportati;

I. derivanti dalla proprietà e uso, esclusivamente in aree private, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;

- L. causati da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute:
1. a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia nei locali di villeggiatura non di sua proprietà (compresi i danni subiti dai locali stessi); ai fini della presente garanzia per locali di villeggiatura si intendono quelli occupati temporaneamente per motivi non legati ad attività professionali o comunque retribuite;
 2. a locali di terzi nei quali siano ricoverati i seguenti beni di proprietà dell'Assicurato: ciclomotori, motocicli, barche, tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature.
 3. a cose di terzi diverse da quelle indicate ai punti L.1. e L.2. che precedono; la garanzia opera con il limite di risarcimento per sinistro pari al 30% del massimale.

ART. 21.5 GARANZIA PROPRIETÀ DI FABBRICATI

La garanzia è prestata, nei termini di cui all'art. 21.1 "Rischio assicurato", per la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di proprietario di fabbricato:

A. indicato sulla scheda di polizza;

B. diverso da quello indicato sulla scheda di polizza, purché:

- non sia locato a terzi o comunque messo (anche temporaneamente) a disposizione, a qualsiasi titolo, di terzi;
- sia adibito esclusivamente a civile abitazione e abbia le caratteristiche costruttive indicate all'art. 21.10 "Caratteristiche del fabbricato";
- sia ubicato in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano.

La garanzia opera anche per la responsabilità derivante dalla proprietà di parchi, giardini, alberi e aree scoperte, impianti sportivi (a uso privato), impianti fotovoltaici, impianti solari termici, purché tutti di pertinenza del fabbricato; restano tuttavia escluse dalla garanzia, limitatamente ai danni provocati o subiti da veicoli a motore, le aree scoperte di pertinenza del fabbricato gravate da servitù pubblica.

Sono compresi i danni:

1. causati a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio del fabbricato, con il limite di risarcimento per sinistro pari al 30% del massimale;
2. derivanti da inquinamento ambientale, con il limite di risarcimento di euro 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
3. derivanti da spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale o occlusione di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato. La presente garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 50 e con il limite di risarcimento di euro 30.000 per sinistro.

L'eventuale locatario (o il comodatario) del fabbricato indicato sulla scheda di polizza è considerato terzo sempreché non rientri tra i soggetti indicati all'art. 23.2.B "Persone non considerate terzi".

Se il fabbricato assicurato costituisce una porzione di edificio organizzato in condominio, la garanzia comprende anche la quota di danno di cui l'Assicurato deve rispondere (in base ai millesimi ricollegabili al fabbricato) poiché relativo a parti dell'edificio di proprietà comune (escluso ogni maggior onere derivante da obblighi solidali).

22. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



ART. 22.1 MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO - PLURALITÀ DI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata, ove non siano stabiliti specifici limiti di risarcimento, fino alla concorrenza del massimale per ogni sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico, anche se coinvolge la responsabilità civile di più Assicurati. Tuttavia il massimale sarà utilizzato in via prioritaria a copertura del Contraente e in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri Assicurati.

ART. 22.2 FRANCHIGIE - INOPPONIBILITÀ VERSO IL DANNEGGIATO

In caso di sinistro le somme dovute saranno integralmente corrisposte al terzo danneggiato senza detrazione di franchigie, che saranno recuperate dalla Società direttamente dal Contraente.

23. CHE COSA NON È ASSICURATO



ART. 23.1 RISCHI ESCLUSI

A. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE (artt. 21.2 "Garanzia Capofamiglia, 21.3 "Garanzia Conduzione dell'abitazione, 21.4 "Garanzia Vita Privata", 21.5 "Garanzia Proprietà di fabbricati", 21.6 "R.C. locatore di mobilio e arredamento", 21.7 "R.C. del Bed & Breakfast", 21.8 "Garanzia conduzione del locatario").

L'assicurazione di cui alla presente Sezione non comprende la responsabilità per danni:

1. derivanti dall'attività professionale, o da altre attività retribuite, svolte dall'Assicurato;
2. conseguenti a furto;
3. conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto agli artt. 21.2.P.1 e 21.2.P.2 "Garanzia Capofamiglia", agli artt. 21.3.D.1 e 21.3.D.2 "Garanzia Conduzione dell'abitazione" e agli artt. 21.4.L.1 e 21.4.L.2 "Garanzia Vita privata".
Gli artt. 21.2.P.1, 21.3.D.1, 21.4.L.1 descrivono come opera la garanzia in caso di danni causati da incendio, esplosione e scoppio a cose di terzi che l'Assicurato ha in consegna o custodia in locali di villeggiatura non di proprietà; gli artt. 21.2.P.2, 21.3.D.2, 21.4.L.2 descrivono come opera la garanzia in caso di danni causati da incendio, esplosione e scoppio a locali di terzi nei quali l'Assicurato ha ricoverato le tipologie di beni indicate nei punti stessi.
Sono considerati cose in consegna o custodia, e pertanto esclusi, anche i beni mobili e immobili detenuti in locazione o in comodato;
4. conseguenti a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
5. da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto, o di prodotti contenenti amianto;
6. provocati da animali diversi da animali domestici;
7. derivanti da inquinamento ambientale fatto salvo il limite di risarcimento di euro 50.000 per sinistro previsto agli

artt. 21.2.M "Garanzia Capofamiglia", 21.3.C "Garanzia Conduzione dell'abitazione", 21.5.2 "Garanzia Proprietà di fabbricati";

8. derivanti dalla proprietà di beni immobili (salvo quanto previsto dall'artt. 21.5 "Garanzia Proprietà di fabbricati", se operante).

9. derivanti da guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra.

B. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA "GARANZIA CAPOFAMIGLIA"

Oltre a quanto previsto dal precedente punto A, relativamente all'art. 21.2 "Garanzia Capofamiglia", l'assicurazione non comprende:

1. la responsabilità per danni derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso di veicoli a motore, natanti, imbarcazioni e aeromobili (compresi deltaplani, parapendii e apparecchi ultraleggeri); resta salvo quanto espressamente precisato agli artt.:

- 21.2.I "danni derivanti da proprietà e uso di biciclette e simili, carrozzine elettriche per uso invalidi, barche senza motore, surf e simili, giocattoli";
- 21.2.N "danni provocati dall'Assicurato in qualità di trasportato su autoveicolo";
- 21.2.O "danni derivanti da proprietà e uso di tende, roulotte, camper e simili" della Garanzia Capofamiglia nonché dall'art. 21.2.D.2 "danni provocati dalla messa in circolazione di veicoli a motore o natanti da parte di figli minorenni o incapaci del Contraente e/o del suo nucleo familiare " (se operante) della Garanzia Capofamiglia;

2. la responsabilità per danni inerenti l'esercizio della caccia e il relativo utilizzo di cani;

3. quanto previsto dagli artt. 21.5 "Garanzia Proprietà di fabbricati", 21.6 "R.C. locatore mobilio e arredamento", 21.7 "R.C. del Bed&Breakfast".

C. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA "GARANZIA VITA PRIVATA"

Oltre a quanto previsto dal precedente punto A., relativamente all'art. 21.4 "Garanzia Vita Privata" l'assicurazione non comprende:

1. la responsabilità per danni derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso di veicoli a motore, natanti, imbarcazioni e aeromobili (compresi deltaplani, parapendii e apparecchi ultraleggeri); resta salvo quanto espressamente precisato agli artt.:

- 21.4.F "danni derivanti da proprietà e uso di biciclette e simili, carrozzine elettriche per uso invalidi, barche senza motore, surf e simili, giocattoli";
- 21.4.H "danni provocati dall'Assicurato in qualità di trasportato su autoveicolo";
- 21.4.I "danni derivanti da proprietà e uso di tende, roulotte, camper e simili" della Garanzia Vita privata nonché dall'art. 21.4.A.2 "danni provocati dalla messa in circolazione di veicoli a motore o natanti da parte di figli minorenni o incapaci dell'Assicurato" (se operante) della Garanzia Vita privata;

2. la responsabilità per danni inerenti l'esercizio della caccia e il relativo utilizzo di cani;

3. quanto previsto dagli artt. 21.3 "Garanzia Conduzione dell'abitazione", 21.5 "Garanzia Proprietà di fabbricati", 21.6 "Garanzia R.C. locatore mobilio e arredamento", 21.7 "Garanzia R.C. del Bed&Breakfast".

D. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA "GARANZIA PROPRIETÀ DI FABBRICATI"

Oltre a quanto previsto dal precedente punto A, relativamente all'art. 21.5 "Garanzia Proprietà di fabbricati" l'assicurazione non comprende:

1. la responsabilità per danni da spargimenti di acqua se non conseguenti a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato.

Sono comunque esclusi i danni:

- causati da umidità e stillicidio;
- derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana;
- derivanti da rotture o da occlusioni di impianti di irrigazione;
- derivanti da rotture o da occlusioni di tubazioni interrato ad eccezione di quelle collocate in corrispondenza e al di sotto delle superfici calpestabili di locali interrati (cantine, box auto, etc.) facenti parte del fabbricato;

2. quanto previsto dagli artt. 21.2 "Garanzia Capofamiglia", 21.3 "Garanzia Conduzione dell'abitazione" e 21.4 "Garanzia Vita privata", 21.6 "Garanzia R.C. locatore mobilio e arredamento", 21.7 "Garanzia RC. del Bed&Breakfast".

ART. 23.2 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- A. le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;
- B. il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato e, se convivente, ogni altro parente dell'Assicurato. Limitatamente ai danni a cose per i rischi di cui all'art. 21.5 "Garanzia proprietà di fabbricati" e limitatamente alla sola abitazione principale, sono considerati terzi i genitori ed i figli, non conviventi, che abbiano dimora in locali separati ma facenti parte dello stesso fabbricato in cui è situata l'abitazione del Contraente;
- C. i minori in affidamento familiare di cui all'art. 21.9.A.4 "Soggetti assicurati".

Inoltre, qualora sia attivata la garanzia di cui all'art. 21.8 "Conduzione del locatario" e relativamente a tale garanzia:

- D. il locatario (o il comodatario) stesso è considerato terzo, in parziale deroga di quanto previsto al precedente punto A del presente art. 23.2, nei confronti del Contraente o del suo nucleo familiare. Resta invece salvo quanto previsto al precedente punto B del presente art. 23.2.

24. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



ART. 24.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento indicati negli articoli precedenti della presente Sezione.

Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato, il limite di risarcimento pari al massimale.

ART. 21.2 "GARANZIA CAPOFAMIGLIA"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO
21.2.D.3	Danni da fatto di figli minorenni, derivanti da utilizzo di internet (solo per Perdite pecuniarie)	euro 500	---	euro 2.500 per sinistro e per annualità assicurativa
21.2.G	Danni a cose provocati da cani	euro 50 (la franchigia non opera se il cane è iscritto all'anagrafe canina)	---	---
21.2.M	Danni derivanti da inquinamento ambientale	---	---	euro 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa
21.2.P.3	Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	---	---	Per sinistro, del 30% del massimale

ART. 21.3 "GARANZIA CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO
21.3.C	Danni derivanti da inquinamento ambientale	---	---	euro 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa
21.3.D.3	Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	---	---	Per sinistro, del 30% del massimale
ART. 21.4 "GARANZIA VITA PRIVATA"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO
21.4.A.3	Danni da fatto di figli minorenni, derivanti da utilizzo di internet (solo per Perdite pecuniarie)	euro 500	---	euro 2.500 per sinistro e per annualità assicurativa
21.4.D	Danni a cose provocati da cani	euro 50 (la franchigia non opera se il cane è iscritto all'anagrafe canina)	---	---
ART. 21.5 "GARANZIA PROPRIETÀ DI FABBRICATI"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO
21.5.1	Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	---	---	Per sinistro, del 30% del massimale
21.5.2	Danni derivanti da inquinamento ambientale	---	---	euro 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa
21.5.3	Danni derivanti da spargimento di acqua	euro 50	---	euro 30.000 per sinistro



25. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 25.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, entro 10 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile), devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società e devono fornire tempestivamente alla Società le informazioni, gli aggiornamenti e la documentazione relativa ad eventuali procedimenti penali, civili o amministrativi connessi alla lite e che siano a loro conoscenza e comunque ogni informazione e documentazione utile per la migliore istruttoria del sinistro.

Il Contraente o l'Assicurato devono inoltre segnalare alla Società qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una responsabilità dell'Assicurato anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile).

ART. 25.2 OMISSIS

ART. 25.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'Assicurato è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui all'art. 25.1 "Obblighi in caso di sinistro".

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutitaliana@italiana.it



Mod. MULTI57221



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) Tel. +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Servizio Assistenza "Benvenuti in Italiana": 800 101313 - benvenutitaliana@italiana.it - Capitale sociale € 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011 - R.E.A. Milano n. 7851 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente al Gruppo Reale Mutua iscritto al numero 006 dell'Albo delle Società Capogruppo.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici e da altre fonti controllate.